



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta Andria Trani

Ripartizione Economico Finanziaria

VERBALE N. 1 DEL 28/01/2019

**Insedimento Organismo di Revisione
Triennio 2019 - 2021**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 12,56, è stato convocato con posta certificata del 23/01/2019 il nuovo Organismo di Revisione del Comune di Bisceglie (BT), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2019, immediatamente esecutiva. L'incontro è stato convocato presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, su Palazzo San Domenico, sito alla via Trento, 8, per procedere all'insediamento del nuovo organismo di revisione contabile. Risultano presenti l'Avv. Angelantonio Angarano - Sindaco del Comune di Bisceglie, la Dr.ssa Antonella Fiore – Segretario Generale dell'Ente, il Dott. Angelo Pedone - Dirigente della Ripartizione Economico Finanziaria, nonché i componenti dell'organismo di revisione uscente e dei nuovi componenti dell'organo di revisione, nelle persone di:

Dott. Giorgio Treglia	Presidente
Dott.ssa Daniela Spina	Componente
Dott. Leonida Nuzzo	Componente

Constatata la presenza dell'intero nuovo organismo di revisione, si procede al loro insediamento ed al relativo passaggio di consegne con l'organismo uscente.

LE PARTI CONVENUTE

- 1) Procedono all'insediamento del nuovo Organismo di revisione per il triennio 2019 - 2021, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2019, immediatamente esecutiva e come sopra composto;
- 2) L'Organismo di Revisione, prende atto che:
 - Il servizio di Tesoreria del Comune di Bisceglie è gestito in regime di tesoreria unica (conto 63774) per cui nessun fondo di cassa è giacente presso l'attuale Tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - sede di Bisceglie). Il servizio è gestito in forza di contratto rep. 839 del 30/12/2008, prorogato in seguito alla gara celebrata e risultata deserta;
 - I conti correnti postali attivi e accesi a diverse tipologie di entrata, sono di seguito elencati:

n.	IBAN conto	Descrizione
1	IT 24 W 07601 04000 001028305314	Canoni alloggi ERP gestiti da Arcapuglia
2	IT 29 Z 07601 04000 000012295721	Proventi sanzioni al codice della strada
3	IT 17 C 07601 04000 000001574326	Tassa TOSAP
4	IT 26 X 07601 04000 000001574415	Imposta di Pubblicità e Diritti pubbliche affissioni
5	IT 18 V 07601 04000 000001574512	Tassa TARSU/TARES/TARI (recupero evasione)
6	IT 95 L 07601 04000 000018301705	Oneri urbanizzazione e altre entrate minori
7	IT 51 Y 07601 04000 000003692711	Ruoli, straordinari sanzioni al codice della strada
8	IT 71 O 07601 04000 000050579200	Entrate da Condono edilizio
9	IT 37 X 07601 04000 000086388204	Addizionale Comunale IRPEF
10	IT 15 Y 07601 04000 000090620782	Tassa TARSU/Tributi minori (gestione precedente)
11	IT 22 N 07601 04000 000000909705	Imposta comunale immobili (recupero evasione)

- Il servizio di cassa economale del Comune di Bisceglie è gestito direttamente, ed il fondo di cassa è riversato sistematicamente presso la tesoreria comunale. Il Provveditore economo risulta nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22/02/2001 quale agente contabile a denaro;

ALLEGATO 1

COMPENSO REVISORI TRIENNIO 2019 – 2021
- D.M. 21 DICEMBRE 2018 -

FASCIA COMUNE DA 20.000 A 59.999
 COMPENSO CALCOLATO ANNUALMENTE

	Compenso base attribuito	magg.nc 10% (Tabella B) (1.286,58>110)	magg.nc 50% Presidente	Totale Netto	Cassa Prev. 4%	IVA 22%	Totale Lordo
<i>Presidente</i>	12.900,00	1.290,00	7.095,00	21.285,00	851,40	4.870,01	27.006,41
<i>Componente</i>	12.900,00	1.290,00	0,00	14.190,00	567,60	3.246,67	18.004,27
<i>Componente</i>	12.900,00	1.290,00	0,00	14.190,00	567,60	3.246,67	18.004,27
TOTALE	38.700,00	3.870,00	7.095,00	49.665,00	1.986,60	11.363,35	63.014,95

RIMBORSO SPETTANTE AI REVISORI

Articolo 241

Compenso dei revisori

6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Componenti	Compenso annuo attribuito, al netto di oneri	RIMBORSO MAX 50%
Presidente	€ 21.285,00	€ 10.642,50
Membro	€ 14.190,00	€ 7.095,00
Membro	€ 14.190,00	€ 7.095,00
TOTALE	€ 49.665,00	€ 24.832,50

ALLEGATO 2**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162)

TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**Art. 234****Organo di revisione economico-finanziario**

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni ((, salvo quanto previsto dal comma 3-bis,)) e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione)).
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 235**Durata dell'incarico e cause di cessazione**

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale)). Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie ((da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente));

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Articolo 236

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, (...) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 237

Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 238

Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Articolo 239

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a. Attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b. Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) Strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate

nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.); ((83))

- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- c. Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
- d. Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; ((83))
((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;)) ((83))
- e. Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f. Verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

- a. da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
 - b. da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
 4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
 6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Articolo 240

Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.

Articolo 241

Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. ((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi)).
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

- Le entrate e valori gestiti direttamente dall'ente sono movimentati attraverso agenti contabili a denaro, nominati con idonei provvedimenti amministrativi. Di seguito si elencano:

<i>Sig. Francesco De Fazio</i>	AVVOCATURA COMUNALE
<i>Sig.ra Angela Pedone</i>	SERVIZIO RISORSE UMANE
<i>Sig. Giacomo Leuci</i>	SERVIZIO AUTOLINEE URBANE
<i>Sig. Giovanni Incubino</i>	GESTIONE MENSA SCOLASTICA
<i>Sig. Antonio Papagni</i>	SERVIZIO STATO CIVILE
<i>Sig. Giuseppe Mastrapasqua</i>	SERVIZIO ANAGRAFE

- All'Organo di revisione è assegnato n. 1 ufficio sito al 1° piano di Palazzo San Domenico in via Trento, 8, in corso di ristrutturazione;
 - All'organo di revisione sono assegnate attrezzature e arredi allocati all'interno dell'ufficio i quali dovranno essere dettagliati, successivamente alla consegna degli uffici, con apposita scheda inventario beni mobili.
 - Il vigente regolamento di contabilità risulta approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/06/2017, esecutivo ai sensi di legge;
 - Il vigente Statuto comunale risulta approvato ed aggiornato con diversi provvedimenti e da ultimo con deliberazione di C.C. n. 95 del 01/08/2014, modificata con deliberazione di C.C. n. 115 del 14/12/2018;
 - I rimborsi potranno essere attribuiti solo sulla base di sedute debitamente verbalizzate dall'intero Organismo di revisione, previa emissione di idoneo documento fiscale, secondo le seguenti modalità:
 - Rimborso spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, è per ogni chilometro, pari a 1/5 del costo di un litro di benzina, calcolato sulla base del percorso intercorrente tra l'ufficio/studio del Revisore e la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 - Rimborso spese vitto e alloggio, spendibili, esclusivamente, in strutture del territorio Comunale, ove ciò sia necessario. Esse sono rimborsate a piè di lista, come previste dall'art. 3 del D.M. Interno 4/8/2011, e allegate alla fattura di rimborso;
 - Le sedute potranno svolgersi anche in forma telematica, secondo canoni di trasparenza e tracciabilità. I verbali e la documentazione prodotta (pareri, relazioni, ecc.) potranno essere firmate con valida firma digitale e trasmessa con canali comunicativi standard come ad es. la Posta certificata;
- 3) Procedono al passaggio di consegna con l'Organismo uscente, in carica sino a tutto il 14/01/2019, con trasmissione della documentazione e carte di lavoro acquisite durante il mandato e tutte depositate negli archivi dello stesso, presso la Ripartizione Economico Finanziaria, che di seguito per brevità si riassume:

- *Registro informatico dei verbali redatti nel periodo in carica e così riassunto:*

Anno	dal n.	al n.
2015	64 del 10/12/2015	67 del 28/12/2015
2016	01 del 05/01/2016	50 del 27/12/2016
2017	01 del 05/01/2017	34 del 21/12/2017
2018	01 del 04/01/2018	35 del 27/12/2018
2019	01 del 10/01/2019	02 del 14/01/2019

- Documentazione varia e carte di lavoro, acquisita durante il proprio mandato, utile alle attività dell'organo;
- n. 3 chiavi di accesso all'ufficio dell'organo di revisione, consegnate all'ufficio economato dell'Ente;
- Impegno alla disattivazione delle utenze relative al Comune di Bisceglie intestate all'Organismo uscente (ad esempio: Sistema S.O.L.E. della Corte dei Conti; Sistema PatrimonioPA del Ministero dell'Economica, ecc.).




Conclusi i lavori e insediato il nuovo collegio, prende la parola, il Sindaco, ringraziando l'Organismo uscente nelle persone del Dott. Ricci, Dott. Lanera e Dott. Antonucci ai quali viene rivolto un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto, nonché per la costante e qualificata collaborazione nei confronti sia del Consiglio Comunale sia degli altri organi dell'Ente, augurando allo stesso le migliori fortune professionali.

Infine il Sindaco formula al nuovo Organismo di revisione i migliori auguri di buon lavoro auspicando la massima collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente.

Il presente verbale, redatto in otto copie, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, viene consegnato a ciascuno dei presenti.

Alle ore 13.32, si chiude la riunione previa redazione, lettura, trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

Bisceglie, 28/01/2019

	<i>Firma per esteso</i>	<i>Sigla</i>
Dott. Giorgio Treglia – Presidente		
Dott.ssa Daniela Spina – componente		
Dott. Leonida Nuzzo – componente		
Dott. Antonio Ricci – presidente uscente		
Dott. Francesco Lanera – componente uscente		
Dott. Donato Antonucci – componente uscente		
Avv. Angelantonio Angarano – Sindaco		
Dott.ssa Antonella Fiore – Segretario Generale		
Dott. Angelo Pedone – responsabile finanziario		